



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2011, proposto da:
Giuliana Digilio, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lattanzi, con domicilio
eletto in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

contro

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4867 del 26 luglio 2010, resa tra le
parti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Lattanzi e l'avvocato dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con sentenza n. 4867 del 26 luglio 2010 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto l'appello che era stato proposto dalla signora Giuliana Digilio avverso la sentenza, n. 8018 del 2 settembre 2008, con la quale il TAR per il Lazio, Sezione III Ter, aveva respinto il ricorso da lei proposto per conseguire l'equiparazione del proprio trattamento economico, per il periodo 26.3.1998 - 31.1.2000, a quello previsto per i dipendenti di ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dell'allegato C alla delibera AGCOM n. 17 del 1998 (Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità).

La Sezione VI ha ritenuto di condividere "la tesi fatta propria dal T.A.R. secondo cui l'art. 50 del regolamento non può applicarsi alla ricorrente, in quanto la norma è destinata a coloro che sin dall'inizio sono stati distaccati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e non anche ai dipendenti che, come la ricorrente, inizialmente svolgevano la propria attività lavorativa presso il preesistente ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria (e solo dopo la costituzione dell'Autorità sono stati collocati presso la medesima)".

2.- Sostiene ora la Digilio che la sentenza del Consiglio di Stato deve essere revocata, ai sensi dell'art. 395, n. 5 del c.p.c., cui rinvia l'art. 106 del c.p.a., per la contrarietà con altri precedenti aventi fra le parti autorità di cosa giudicata.

Infatti la decisione si pone in contrasto con altre diverse decisioni adottate dal giudice amministrativo sull'identica questione (da ultimo con sentenza della Sezione III n. 3368 del 6 giugno 2011), in conseguenza delle quali la Digilio è

oramai l'unica ex dipendente del Garante che si è vista negare il beneficio di cui all'art. 50 del Regolamento.

3.- Il ricorso, come eccepito dalla Avvocatura dello Stato, risulta tuttavia inammissibile.

Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, e quindi vi sia una concordanza degli elementi sui quali è stato espresso il secondo giudizio con gli elementi oggetto di un giudizio già concluso con una precedente decisione passata in giudicato.

3.1- Ora se è vero che la questione oggetto della decisione della Sezione VI, n. 4867 del 26 luglio 2010, della quale si chiede la revocazione, è stata oggetto anche di altre decisioni di questo Consiglio di Stato passate in giudicato, con un esito diverso, manca invece, nella fattispecie, l'altro requisito richiesto dalla norma per poter dar luogo alla revocazione: non vi è infatti anche una identità di soggetti fra la predetta decisione della Sezione VI, n. 4867 del 2010 e gli altri giudizi sulla stessa questione che hanno (come è pacifico) riguardato altri dipendenti dell'Autorità (e quindi parti diverse).

3.2.- Né, per quanto riguarda il requisito dell'identità soggettiva, la locuzione "fra le parti" contenuta nell'art. 395, n. 5 del c.p.c. può essere intesa, come vorrebbe la ricorrente, in senso sostanziale, con una interpretazione estensiva della norma processuale, solo per evitare una ingiustizia determinata dall'esito del suo ricorso diverso dall'esito di quelli riguardanti gli altri colleghi che si trovavano nella medesima situazione.

Del resto non si può non convenire con l'Avvocatura dello Stato quando afferma che appartiene alla fisiologia del sistema la possibilità che sulla stessa questione

giudici diversi si pronuncino in modo diverso, in tempi successivi e in cause diverse.

E il rimedio avverso i possibili esiti contrastanti dei diversi giudizi (anche in casi particolari come quello della ricorrente) non può essere quello della revocazione per contrasto fra giudicati.

4.- Non può poi nemmeno essere invocato il contrasto della decisione della Sezione VI, n. 4867 del 2010 con la precedente sentenza della Sezione VI n. 5696 del 2007, pure richiamata dalla ricorrente, tenuto conto che diversa era la questione in precedenza affrontata (e decisa) fra le stesse parti.

5.- Per tutti gli esposti motivi la domanda di revocazione proposta dalla signora Digilio deve essere dichiarata inammissibile.

In considerazione della particolarità della vicenda le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta dalla signora Giuliana Digilio e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)